

Da "Ipsa"

Tributi

RIMBORSO IRPEF; PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE DELL'ALIQUTA RIDOTIA IN CASO DI SOMME CORRISPOSTE PER L'INCENTIVO ALLESODO

Manuela Bianchi, Avvocato in Milano

Ai fini della fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 è legittima l'equiparazione tra esodo collettivo ed esodo individuale.

Il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione contro la Sentenza con cui la C.T.R. della Lombardia, confermando la pronuncia di primo grado, affermava che il beneficio fiscale previsto dall'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, ovvero la riduzione del 50% dell'aliquota prevista per l'IRPEF sulle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, si applica in caso sia di esodo collettivo, sia di esodo individuale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in quanto infondato, sulla base del principio da essa espresso sull'argomento in numerose precedenti occasioni. Il Supremo Collegio ha sempre ritenuto che la riduzione del 50% dell'aliquota IRPEF dovuta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, si applica prescindere dalla circostanza che ne siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, o che il datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata dall'azienda. Il fine dichiarato della norma è, infatti, quello di incentivare l'esodo dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro e tale obiettivo viene conseguito sia nel caso di uscita, simultanea, di un gran numero di dipendenti, sia in quello di uscita, in tempi diversi, di uno o più lavoratori.

Cassazione Civile Sentenza, Sez. V. 05/11/2007, n. 23697

Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N. 30/11/2007

oooOOOooo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE- Aula 8**

23697/07

Composta dagli Ill.mi sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni PAOLINI Presidente
Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere
Dott. Antonino DI BLASI Consigliere
Dott. Francesco Antonio GENOVESE Cons. Rel.
Dott. Biagio VIRGILIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1) MINISTERO DELLE FINANZE, in persona de]. Ministro p.t., 2) AGENZIA DELLE
BNTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliati
in Roma, via dei Portoghesi il. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stata, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -

contro

Signora..... elettivamente domiciliata in Roma, via Cunfida n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Olivetti rappresentata e difesa, giusta delega in
atti dall'Avv. Mario Piccolo del foro di Milano;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 80/32/04 depositata il 14
gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/11/2007 dal Relatore Cons. Francesco
Antonio GENOVESE;

Lette le conclusioni scritte del P.M., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia - Ufficio di Milano 2, proposto in relazione
all'accoglimento - da parte della C.T.R. di Milano - della domanda proposta dalla signora...., per il rimborso
dalle somme pari alla ritenuta d'acconto Irpef, nella misura del 26, 230%, assolta oltre che sul TFR anche
sulla indennità d' incentivo all' esodo, in ordine alla quale non sarebbe stata operata la riduzione dell'aliquota
del 50%, come previsto dall'art. 17, comma 4-bis, d.P.R. ti. 917 del. 1986, nel testo *ratione temporis*
applicabile, portandola alla misura del 13,115%, come sarebbe stato legittimo e giusto;

che, secondo il giudice di appello, non sussisterebbe alcuna differenza tra l'esodo collettivo e quello
individuale;

che, tuttavia, nella specie il datore di lavoro (il Mediocredito Lombardo) avrebbe fatto ricorso a forme di
incentivazione collettiva dell'esodo dei propri dipendenti, senza che occorresse un'approvata deliberazione al
riguardo;

che MINISTERO e AGENZIA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il
quale non resiste la contribuente;

che, con l'odierno ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 (ora 19) del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché la inesistenza o la contraddittorietà della motivazione

che, secondo i ricorrenti, nella specie difetterebbe il requisito della collettività dell'esodo, presupposto necessario per godere dall' invocato beneficio;

che rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., respinga il ricorso per essere manifestamente infondato; che tale conclusione deve essere condivisa, sia pure con *riguardo* al solo ricorso proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Considerato infatti che il ricorso del MINISTERO DELLE FINANZE è inammissibile perché nel giudizio di *secondo* grado era parte l'AGENZIA DELLE ENTRATE (in giudizio a mezzo di un suo ufficio periferico);

che, quanto al ricorso dell'AGENZIA, esso è manifestamente infondato, perché la decisione impugnata è basata su un accertamento di fatto congruamente, anche se sinteticamente, motivato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità, nonché conforme ai principi di diritto elaborati da questa Corte, nella materia de qua;

che il ricorso è, innanzitutto, infondato nella parte in cui fa valere il principio della necessaria collettività dell'esodo;

che, infatti, questa Corte ha stabilito il principio di diritto (fra le tante, si veda la Sentenza N. 9049 del 2005) secondo cui, con riguardo all'IRPEF dovuta sulle somme corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 se uomini per l'applicazione del beneficio della riduzione dell'aliquota alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 17, comma *quarto-bis*, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (introdotto dall'art. 5, comma primo, lett. d), n. 2. del D.Lgs. n. 314 del 1997) non presuppone che ne siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, e neppure che il datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata dall'azienda. Infatti, il fine dichiarato della norma è quello di incentivare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro e tale obiettivo viene conseguito sia nel caso di uscita, simultanea, di un gran numero di dipendenti, sia in quello di uscita, in tempi diversi, di uno o più lavoratori;

che l'impugnata pronuncia, nella parte in cui, ha considerato equiparato ai tini della fruizione del beneficio fiscale, l'esodo collettivo e quello individuale è, pertanto, pienamente legittima; che il ricorso va respinto con la conseguente condanna dei soccombenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, respinge quello proposto dall'Agenzia delle Entrate, e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per onorari, €100,00 per estorsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di, cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 8 novembre 2007

Il Consigliere estensore

Francesco Antonio GENOVESE

Il Presidente

Giovanni PAOLINI

oooOOOooo

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL TFR E DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ANCORA UN INTERVENTO DELLA S.C, IN TEMA DI DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DA APPLICARE SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

di Massimo Procopio

La Corte di cassazione si è pronunciata su un tema che aveva provocato un contrasto di giurisprudenza interno della Sezione tributaria della stessa Suprema Corte. Nel caso i Giudici Supremi hanno affermato il principio secondo cui i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità devono essere computati nel calcolo della retribuzione annua per ogni anno di servizio preso a base di commisurazione ai fini della determinazione dell'aliquota IRPEF da applicare sul TFR, anche con riferimento a quanto maturato antecedentemente alla riforma del TFR realizzata con la legge n. 297/1982, sempreché gli accordi collettivi non avessero espressamente escluso i predetti elementi dalla retribuzione complessiva annua. Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., W/04/2007n3. 9000 - (9 marzo 2007)
GT Rivista di Giurisprudenza tributaria N. 12/2007

Cassazione civile Sentenza, sez. Trib., 16/04/ 2007, n. 9000 - (9 marzo 2007) Redditi di lavoro dipendente

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL TFR E DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
Redditi di lavoro dipendente - Trattamento di fine rapporto - Lavoro prestato in epoca anteriore alla legge n. 297/1982 - Aliquota - Determinazione - Riferimento alla retribuzione globale di fatto - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Inclusione In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 19 del T.U.I.R come modificato dall'art. 2, terzo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, per il lavoro dipendente prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, dev'essere calcolato, per ciascun anno preso a base di commisurazione, in misura pari, non già ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione, ma ad un dodicesimo dell'intera retribuzione globale di fatto percepita nell'anno, comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo a carattere continuativo (e quindi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità): tale disposizione, la quale non impedisce di provare che nel regime previgente la normativa contrattuale di settore escludesse i predetti elementi dal calcolo dell'indennità di anzianità, costituisce infatti la traduzione sul piano tributario dei criteri applicati n. materia giuslavoristica a seguito della riformulazione dell'art. 2120 cc. da parte della citata legge n. 297/1982, la quale ha uniformato la determinazione del trattamento di fine rapporto per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato.

GT Rivista di Giurisprudenza tributaria N. 12/2007

oooOOOooo